



AMBITO VIOLENZA DOMESTICA



Provvedimenti di lotta contro lo stalking: panoramica delle prassi a livello nazionale e internazionale

Sintesi



Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



TITOLO

Provvedimenti di lotta contro lo stalking:
panoramica delle prassi a livello nazionale e internazionale

EDITORE

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU

DISTRIBUZIONE

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU
Schwarztorstrasse 51, 3003 Berna
ebg@ebg.admin.ch
www.ebg.admin.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

**Ufficio federale per l'uguaglianza
fra donna e uomo UFU**

Ambito Violenza domestica

Provvedimenti di lotta contro lo stalking: panoramica delle prassi a livello nazionale e internazionale

**Rapporto di ricerca di Theres Egger, Jolanda Jäggi e
Tanja Guggenbühl**

Realizzato su mandato
dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU

Riassunto

Berna, ottobre 2017

INDICE

1	ANTEFATTI	3
2	FOCUS DELLA RICERCA.....	3
3	METODOLOGIA.....	4
4	DIMENSIONE E CONSEGUENZE DELLO STALKING.....	4
5	PROVVEDIMENTI CONTRO LO STALKING	5
5.1	CONDIZIONI QUADRO GIURIDICHE.....	5
5.2	STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DI COOPERAZIONE	6
5.3	AIUTO ALLE VITTIME	6
5.4	COINVOLGIMENTO DEI MINORI NELLO STALKING: UNA PROBLEMATIC DELICATA	6
5.5	PROVVEDIMENTI E PROGRAMMI PER STALKER.....	7
5.6	GESTIONE DELLE MINACCE	7
5.7	INFORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI PROFESSIONISTI.....	8
5.8	INFORMAZIONI E RELAZIONI PUBBLICHE	8
5.9	PROVVEDIMENTI IN CASO DI CYBERSTALKING O DI STALKING TECNOLOGICO.....	9
6	RACCOMANDAZIONI	9

1 Antefatti

L'11 dicembre 2014 la consigliera nazionale Yvonne Feri ha depositato il postulato dal titolo «Migliorare la lotta contro lo stalking in Svizzera» (Po. 14.4204), che chiedeva la stesura di un rapporto sui provvedimenti nazionali e internazionali risultati efficaci contro lo stalking e lo sviluppo di una strategia nazionale volta ad arginare questo fenomeno in Svizzera. Nel suo parere dell'11 febbraio 2015, il Consiglio federale proponeva di accogliere il punto 1 del postulato (rapporto) e di respingere il punto 2 (strategia nazionale). Il Consiglio nazionale vi ha dato seguito.

Nel novembre 2015, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU, responsabile dell'elaborazione del rapporto, ha stilato un mandato per la redazione di un rapporto di ricerca che presentasse una panoramica dei provvedimenti risultati efficaci nella lotta contro lo stalking in Svizzera e all'estero e ne documentasse gli effetti concreti attraverso esempi di buona prassi. L'UFU ha affidato il mandato all'Ufficio di studi di politica del lavoro e di politica sociale, Büro BASS, che lo ha concluso alla fine di marzo 2017.¹ A sua volta, la presente ricerca ha funto da base per l'elaborazione del rapporto del Consiglio federale.²

2 Focus della ricerca

Il rapporto di ricerca si basa su un'ampia definizione di stalking:

«Con il termine stalking s'intendono tutte le forme di persecuzione, molestie o minacce ripetute e prolungate nel tempo per motivi diversi nelle più svariate costellazioni relazionali, che la vittima percepisce come sgradite e intrusive, provocano in lei angoscia o preoccupazione e la minacciano o le recano pregiudizio sul piano psicologico, fisico e/o sociale» (rapporto di ricerca, cap. 2.1).

Forte di quest'ampia definizione, la ricerca ha quindi preso in considerazione tutte le forme rilevanti di stalking: per primo, lo stalking legato alla violenza domestica (perpetrato in particolare da partner o ex partner durante o dopo una separazione) o ad altri contesti (tra vicini/e, clienti o colleghi/e di lavoro), quindi lo stalking caratterizzato da atti perseguibili penalmente e infine il cosiddetto «soft» stalking che, pur arrivando a compromettere anch'esso il normale svolgimento della vita quotidiana della vittima, non è normalmente sanzionato penalmente poiché i singoli atti non sono punibili.

Sono stati analizzati sia i provvedimenti di sostegno alle vittime sia quelli tesi alla responsabilizzazione degli/delle stalker. Le autrici della ricerca si sono concentrate sugli adulti tenendo conto dei minori unicamente nel loro ruolo di vittime indirette o secondarie. Le condizioni quadro giuridiche nazionali e internazionali non sono state ritenute prioritarie per il rapporto di ricerca, in quanto già oggetto della procedura

¹ Egger Theres et al. (2017). Rapporto di ricerca realizzato su mandato dell'Ufficio federale per l'uguaglianza tra donna e uomo UFU dal titolo: Provvedimenti di lotta contro lo stalking: panoramica delle prassi a livello nazionale e internazionale. (Titolo originale tedesco: Massnahmen zur Bekämpfung von Stalking: Übersicht zu national und international bestehenden Praxismodellen. Forschungsbericht im Auftrag des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG, Bern; il rapporto è disponibile in tedesco e francese).

² Consiglio federale (11.10.2017). Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Feri 14.4204 dell'11 dicembre 2014 dal titolo: Combattere lo stalking. Panoramica dei provvedimenti attuati in Svizzera e all'estero. (Titolo originale tedesco: Stalking bekämpfen. Übersicht zu Massnahmen in der Schweiz und im Ausland. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates Feri 14.4204 vom 11. Dezember 2014. Bern; il rapporto è disponibile in tedesco e francese con riassunto in italiano).

legislativa dell'Ufficio federale di giustizia attualmente in corso.³ Sono invece state analizzate le misure legislative cantonali finalizzate alla lotta contro lo stalking.

3 Metodologia

Attraverso un'accurata **analisi bibliografica**, le ricercatrici hanno visionato gli studi di prevalenza e la letteratura scientifica alla ricerca di definizioni, forme e conseguenze dello stalking nonché delle possibili strategie tese a contrastarlo.

Per analizzare la **situazione nei Cantoni**, hanno condotto un'indagine scritta presso i servizi cantonali responsabili dei provvedimenti di lotta allo stalking e presso i consultori per le vittime ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV). All'indagine hanno partecipato 25 dei 26 servizi cantonali responsabili in materia di stalking e 28 dei 44 consultori per le vittime di 24 Cantoni.

Per esaminare la **situazione all'estero**, le ricercatrici hanno scelto i Paesi che hanno attuato provvedimenti specifici e documentati di lotta allo stalking (Stati Uniti, Canada/Québec, Australia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Belgio, Italia, Danimarca e Paesi Bassi) conducendo ricerche bibliografiche mirate in testi cartacei ed elettronici.

Basandosi sul materiale analizzato, hanno selezionato i **provvedimenti pionieristici** messi a punto nei Cantoni e li hanno approfonditi ricorrendo a documenti supplementari e a colloqui con gli interlocutori competenti. Hanno inoltre illustrato nei dettagli misure esemplari adottate in altri Paesi.

Hanno infine intervistato vari **esperti/e** al fine di approfondire e convalidare i risultati.

4 Dimensione e conseguenze dello stalking

Benché i risultati degli studi sulla diffusione dello stalking varino a seconda delle definizioni e dei metodi d'indagine utilizzati, si può affermare che il 15-18 per cento circa delle donne e il 4-6 per cento circa degli uomini sia stato vittima almeno una volta di una forma di stalking nella propria vita. Se invece si considera lo stalking nel senso più stretto del termine - unicamente comportamenti con una determinata frequenza e durata nel tempo che scatenano nella vittima la paura di subire gravi atti di violenza - il tasso di prevalenza si situa attorno all'8 per cento tra le donne e al 2 per cento tra gli uomini. In Svizzera non esistono studi rappresentativi sulla diffusione di questo fenomeno tra la popolazione in generale. Nemmeno la statistica criminale di polizia né la statistica sull'aiuto alle vittime contengono cifre in tal senso, in quanto in Svizzera lo stalking non costituisce una fattispecie penale a sé stante.

Le vittime di stalking sono soprattutto donne, mentre gli autori sono soprattutto uomini, con una quota che varia dal 63 all'85 per cento a seconda degli studi. Le donne sono perseguitate prevalentemente da uomini, mentre gli uomini in egual misura da donne e uomini.

Molto spesso le vittime conoscono chi le molesta. Gran parte degli/delle stalker (30-50%) sono ex partner, ma possono essere anche colleghi/e di lavoro, familiari, vicini/e o lontani/e conoscenti. Raramente gli atti di stalking sono commessi da perfetti sconosciuti.

Le motivazioni che muovono gli/le stalker possono essere la ricerca di una relazione (amore, accudimento e/o riappacificazione) oppure la sete di vendetta (per un'offesa, per gelosia, per esercitare controllo e potere sulla vittima). Pur presentando raramente disturbi psichici, gli/le stalker sono spesso recidivi/e (fino al 50% dei casi).

³ Consiglio federale (11.10.2017). Messaggio concernente la legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza. Berna.

In linea di principio possono essere presi di mira uomini e donne di tutte le fasce di età ed estrazioni sociali, ma i gruppi maggiormente a rischio sono le donne, i/le giovani, i personaggi pubblici nonché i/le professionisti/e che lavorano a stretto contatto con altre persone (medici, psicologi/psicologhe, legali, insegnanti, giornalisti/e). Spesso lo stalking insorge durante o dopo una separazione.

A seconda della gravità e della durata delle molestie, le vittime possono subire conseguenze fisiche e/o psicologiche (disturbi posttraumatici da stress, depressioni, disturbi d'ansia generalizzati e malattie psicosomatiche) che ne danneggiano la vita professionale e sociale (perdita del posto di lavoro, necessità di traslocare, isolamento sociale). Il/la stalker può strumentalizzare gli eventuali figli della vittima a proprio beneficio. E anche se non arriva a tanto, la sofferenza che i figli provano nel percepire lo stress emotivo del genitore può scatenare in loro delle paure che ne compromettono il normale sviluppo.

5 Provvedimenti contro lo stalking

I provvedimenti adottati in Svizzera e all'estero, evidenziati dai risultati della ricerca in materia di stalking, sono stati suddivisi in otto gruppi. È stata dapprima presentata la situazione internazionale e successivamente quella nazionale.

5.1 Condizioni quadro giuridiche

Numerosi Paesi occidentali hanno introdotto fin dagli anni 1990 disposizioni per il perseguimento penale degli atti di stalking, sia attraverso leggi specifiche sia sotto forma di uno o più articoli del Codice penale. La maggior parte degli Stati dispone inoltre di strumenti di diritto civile per la protezione contro lo stalking.⁴ L'importanza e l'efficacia delle disposizioni penali specifiche anti-stalking trovano riscontri contrastanti nella letteratura. Tuttavia, le ricerche sui provvedimenti esistenti a livello internazionale evidenziano che una fattispecie penale specifica – a prescindere dalla sua giustiziabilità e accanto al suo effetto simbolico – fa spesso da incentivo allo sviluppo di provvedimenti e offerte ad hoc per il sostegno delle vittime di stalking e per la responsabilizzazione di chi ha compiuto tali atti.

Anche in Svizzera, come nella maggior parte degli altri Stati, esistono strumenti di diritto civile per la protezione delle vittime, tuttavia lo stalking non costituisce una fattispecie penale a sé stante: sono infatti perseguibili singoli atti associati allo stalking, come la minaccia (art. 180 CP), la coazione (art. 181 CP), la violazione di domicilio (art. 186 CP), ma non il concorso di più fattispecie (anche non perseguibili singolarmente).⁵

Vari Cantoni hanno attuato provvedimenti legislativi per migliorare la protezione delle vittime e responsabilizzare maggiormente gli autori e le autrici, anche nel caso di stalking senza atti penalmente rilevanti. In alcuni Cantoni vi è la possibilità di ordinare esplicitamente misure di polizia in caso di stalking, in altri è stato ampliato il margine di manovra delle forze dell'ordine nell'ambito della prevenzione e della protezione contro la violenza (attività di polizia preventive). Spesso risulta efficace la presa di contatto preventiva della polizia con le persone potenzialmente pericolose, ad esempio nell'ambito della gestione cantonale delle minacce.

⁴ Una panoramica delle disposizioni giuridiche e di altri provvedimenti concernenti lo stalking in altri Paesi figura nell'allegato III del rapporto di ricerca.

⁵ Come affermato dal Tribunale federale nella sua decisione (DTF 141 IV 437) del 2 dicembre 2015, a determinate condizioni, i comportamenti tipici dello stalking rientrano nella fattispecie della coazione.

5.2 Strutture di coordinamento e di cooperazione

Negli Stati Uniti, in Danimarca e in Italia esistono servizi e centri di competenza nazionali pubblici o non governativi i cui compiti spaziano dalla ricerca e dalla documentazione della legislazione e dei provvedimenti all'informazione dell'opinione pubblica, passando per lo sviluppo di strategie di lotta contro lo stalking, la sensibilizzazione e la formazione degli specialisti. Numerosi Paesi (ad es. Canada, Gran Bretagna, Germania) hanno istituito strutture specializzate presso le autorità di perseguimento penale, incaricate ad esempio della gestione dei casi, dello scambio di informazioni e del coordinamento delle procedure. Alcune di queste strutture coinvolgono nelle loro attività anche i consulenti per le vittime, i programmi di recupero degli e delle stalker, i servizi di psichiatria forense ecc.

In Svizzera le strutture di coordinamento e di cooperazione attive nell'ambito della violenza domestica e della prevenzione della violenza e della criminalità si occupano anche di stalking. Sotto il profilo strategico, la promozione e il coordinamento dei provvedimenti sono affidati a gruppi di lavoro, conferenze e servizi specializzati. A livello cantonale e comunale, tra le strutture di cooperazione preposte alla lotta contro la violenza nel singolo caso si annoverano centri d'intervento, tavole rotonde, servizi specializzati della polizia nonché, in numerosi Cantoni, servizi di gestione delle minacce. Ciò che ancora manca sono servizi centrali che raccolgano il sapere sullo stalking e promuovano il rafforzamento delle competenze dei/delle professionisti/e (autorità di perseguimento penale, autorità di protezione dei minori e degli adulti, consulenti ecc.) che hanno a che fare con questo fenomeno.

5.3 Aiuto alle vittime

Vari Paesi propongono consulenze specifiche sullo stalking – il più delle volte integrate nell'offerta di strutture consolidate di aiuto alle vittime – che oltre a un sostegno psicosociale comprendono anche consigli sulle misure di sicurezza e sulla valutazione dei rischi, indicazioni di natura giuridica nonché informazioni e assistenza in caso di divieto di accesso, denuncia o arresto dello o della stalker. A questi servizi si aggiungono programmi terapeutici specifici, guide per il lavoro con le vittime e, in vari Paesi, helpline nazionali per informazioni e consigli immediati.

In Svizzera, ogni Cantone dispone di consulenti per le vittime ai sensi della LAV aperti anche alle persone che hanno subito atti di stalking. Nella loro consulenza, alcuni di questi consulenti si avvalgono di strumenti specifici (protocolli per strutturare i colloqui, promemoria, modelli per la valutazione della pericolosità). Le vittime di stalking nel contesto di una separazione possono inoltre rivolgersi alle strutture di consulenza e sostegno per le vittime di violenza domestica (consulenti, case delle donne ecc.), presenti nella maggior parte dei Cantoni.

La città di Berna ha istituito nel 2010 un consultorio specializzato nella consulenza a bassa soglia per le vittime di stalking.

5.4 Coinvolgimento dei minori nello stalking: una problematica delicata

I minori possono essere coinvolti direttamente in una situazione di stalking, laddove lo/la stalker li sfrutti per carpire o far trasmettere loro informazioni oppure minacci di rapirli. Spesso i minori subiscono gli effetti dello stress, delle paure e dell'isolamento sociale del genitore perseguitato. Particolarmente delicata è la problematica dello stalking durante una separazione, sia per l'elevato potenziale di escalation che racchiude, sia perché la presenza di figli comuni complica o impedisce il rispetto delle principali regole anti-

stalking⁶ (evitare i contatti, ignorare i tentativi di avvicinamento). In questi casi, per contenere e mettere fine allo stalking è necessario che tutti i servizi coinvolti (tribunali, autorità di protezione dei minori e degli adulti, legali, ufficio dei minori e consultori in materia di stalking) collaborino intensamente. Affinché tale collaborazione sia ottimale e siano individuate le soluzioni più adatte circa le date delle udienze, l'autorità parentale, il diritto di visita ecc. è fondamentale sensibilizzare i/le professionisti/e coinvolti/e e rafforzarne le competenze.

5.5 Provvedimenti e programmi per stalker

Come dimostrano le esperienze maturate all'estero, una tempestiva presa di contatto con gli/le stalker – accanto ai provvedimenti immediati per la prevenzione delle minacce nell'ambito del normale lavoro di polizia – risulta importante e in molti casi sufficiente per bloccare lo stalking. Può essere utilizzata a titolo preventivo, come parte della consulenza alle vittime o come misura conseguente a un intervento della polizia. Gli/le stalker sono seguiti/e nell'ambito di consultori specializzati e aiutati/e a confrontarsi con il proprio atteggiamento persecutorio allo scopo di porvi fine. Nei Paesi che prevedono sanzioni penali per lo stalking, queste consulenze e questi programmi di recupero possono svolgersi anche nell'ambito dell'assistenza riabilitativa. Le persone con disturbi psichiatrici nonché gli/le stalker particolarmente aggressivi/e e pericolosi/e necessitano di programmi terapeutici specifici, come quelli sviluppati in Australia e utilizzati anche in alcuni Paesi europei. La Germania si è dotata inoltre di un particolare programma atto a contrastare lo stalking nel contesto di una separazione.

In Svizzera vi sono approcci che consistono nel prendere contatto con i soggetti pericolosi al fine di spiegare loro le norme vigenti. È una prassi che singoli Cantoni utilizzano anche nei casi di stalking. Alcuni Cantoni applicano il modello della presa di contatto proattiva con i soggetti pericolosi dopo un intervento della polizia per violenza domestica, allo scopo di incoraggiare la persona interessata a sottoporsi a una consulenza o una terapia per modificare il proprio comportamento a lungo termine. Non esistono tuttavia né strutture né provvedimenti specifici per la consulenza o la terapia per persone colpevoli di atti di stalking. Nei casi di stalking perpetrati da partner o ex partner durante o dopo una separazione vengono attivati i servizi presenti nei singoli Cantoni (consulenza, programmi terapeutici contro la violenza di coppia). Gli/le stalker affetti/e da disturbi psichici sono seguiti/e dalle strutture di psichiatria forense.

5.6 Gestione delle minacce

La gestione delle minacce implica una collaborazione interdisciplinare al fine di riconoscere, valutare ed eventualmente disinnescare le minacce e i pericoli. Inghilterra e Galles, per far fronte alla violenza domestica, alla violenza nel contesto di una separazione e allo stalking, hanno messo a punto uno strumento di valutazione dei rischi denominato MARAC (*Multi-Agency-Risk-Assessment-Conferences*), utilizzato anche in Germania e in Austria. Si tratta di incontri operativi e consultivi tra le istituzioni coinvolte, nell'ambito dei quali vengono discussi i casi ad alto rischio e preparate le misure di protezione più adeguate.

Poiché gli approcci utilizzati nell'ambito della violenza domestica si sono dimostrati insufficienti per valutare al meglio i rischi rappresentati dagli/dalle stalker, sono stati sviluppati strumenti specifici alla problematica dello stalking, come le *Guidelines for Stalking Assessment and Management (SAM)* in Canada. Tali strumenti sostengono gli esperti della polizia, della giustizia, del sistema sanitario ecc. nella raccolta sistematica delle informazioni rilevanti, nell'adeguata valutazione dei rischi e nell'individuazione delle decisioni più consone alla gestione dei casi. In Australia è stato messo a punto lo

⁶ Un elenco delle regole anti-stalking figura nell'allegato II del rapporto di ricerca e nella [scheda informativa sullo stalking](#) (ted./fr./it).

Stalking Risk Profile (SRP), che aiuta medici e terapisti con esperienza clinica a valutare il rischio di violenza e la continuità di questi comportamenti, in modo da poter elaborare strategie e obiettivi terapeutici pertinenti.

In Svizzera, molti Cantoni dispongono già di un sistema di gestione delle minacce⁷ che include esplicitamente lo stalking, altri stanno creando le strutture e i processi necessari per dotarsene. In alcuni casi è prevista un'implementazione a tappe (violenza domestica, sicurezza amministrativa, altri generi di violenza).

Gli strumenti sviluppati in altri Paesi per valutare i rischi e pianificare gli interventi specifici in caso di stalking (SAM e SRP) vengono utilizzati puntualmente anche in Svizzera.

5.7 Informazione e perfezionamento dei professionisti

In molti Paesi, con l'introduzione di disposizioni di diritto penale o civile, sono state rafforzate l'informazione, la sensibilizzazione e la preparazione dei/delle professionisti/e. I relativi compiti sono assunti dai centri di competenza menzionati (cfr. 5.2), ma anche da servizi di consulenza, organizzazioni non governative e istituti universitari. Essi pubblicano direttive, strategie e raccomandazioni, organizzano congressi e convegni e propongono corsi o interi cicli formativi sullo stalking e sulla gestione delle minacce.

In Svizzera tutte le figure professionali confrontate direttamente o indirettamente con questo fenomeno necessitano di maggiore informazione e preparazione: polizia e Ministero pubblico, autorità di protezione dei minori e degli adulti, giustizia, aiuto alle vittime di reati, psicologi/psicologhe, terapisti/e. Per il momento sono soprattutto gli operatori/le operatrici attivi/e in seno alla polizia e ai consultori per le vittime di reati ad essere sensibilizzati/e e formati/e sull'argomento, grazie all'integrazione di questa tematica nella formazione di base di polizia, nella formazione specializzata per l'aiuto alle vittime o grazie a corsi di perfezionamento interni, informazioni e ausili di lavoro. Tuttavia, solo alcuni di questi corsi sono obbligatori.

5.8 Informazioni e relazioni pubbliche

Nella lotta contro lo stalking, l'atteggiamento della vittima assume grande importanza, per cui è fondamentale informare al meglio l'opinione pubblica sul fenomeno, sulle regole di comportamento e sugli aiuti esistenti.

Da un po' di tempo, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna vengono condotte regolari campagne informative sullo stalking, nell'ambito delle quali i consultori nazionali svolgono un ruolo importante. Scopo dell'informazione al pubblico è quello di sfatare i falsi miti sullo stalking (riguarda solo la gente famosa, è innocuo) e spiegare a chi ne è vittima come comportarsi e a chi rivolgersi per ottenere assistenza. Questo approccio promuove l'intervento tempestivo e aumenta le chance di fermare le molestie.

Finora in Svizzera non è ancora stata condotta una campagna contro lo stalking su scala nazionale. Localmente, i consultori per le vittime hanno lanciato qualche sporadica campagna mediatica per sensibilizzare la popolazione sul fenomeno. L'ambito Violenza domestica dell'UFU, la Prevenzione svizzera della criminalità PSC, vari consultori per le vittime e alcuni servizi di polizia hanno pubblicato in rete promemoria, opuscoli e

⁷ Cfr. Consiglio federale (11.10.2017). Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Feri 13.3441 del 13 giugno 2013 dal titolo: Gestione della minaccia, in particolare nel caso di violenza domestica. (Titolo originale tedesco: Bericht in Erfüllung des Postulates 13.3441 Feri vom 13.06.2013 «Bedrohungsmanagement, insbesondere bei häuslicher Gewalt»). Bern; il rapporto è disponibile in tedesco e francese).

volantini informativi sullo stalking destinati sia alla popolazione in generale sia ai professionisti.⁸

5.9 Provvedimenti in caso di cyberstalking o di stalking tecnologico

Il cyberstalking, cioè lo stalking compiuto mediante le nuove tecnologie della comunicazione (e della sorveglianza) è spesso associato ad altri atti di stalking e non si distingue sostanzialmente dallo stalking offline. Questi atti sono più difficili da contrastare in quanto oltre allo stalking contemplano la cybercriminalità e la violazione della protezione dei dati e della personalità in Internet. Trattandosi di un fenomeno relativamente nuovo, complesso e in costante mutamento, anche a livello internazionale esistono pochi provvedimenti per combatterlo. Questi provvedimenti riguardano in particolare la legislazione (modifica degli articoli sullo stalking con disposizioni sul cyberstalking), il rafforzamento delle competenze delle autorità di perseguimento penale e dei consultori nonché la consulenza e il sostegno delle vittime attraverso piattaforme informative in Internet.

Benché anche i consultori svizzeri siano spesso confrontati con il cyberstalking, non esistono in pratica né informazioni specifiche né corsi di perfezionamento in tal senso. Tra le strutture attive nella prevenzione e nella lotta all'abuso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in generale si annoverano il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOICI), i provvedimenti della protezione della gioventù dai rischi dei media e la promozione delle competenze medialità di bambini e giovani. Diversi corpi di polizia dispongono inoltre di specialisti/e in materia di cybercriminalità.

6 Raccomandazioni

In base ai risultati della ricerca sui provvedimenti esistenti e sulle relative esperienze è stata formulata una serie di raccomandazioni circa le misure che dovrebbero trovare maggiore applicazione in Svizzera per contribuire a una lotta più efficace contro lo stalking. Si raccomanda pertanto di:

- **creare le condizioni quadro** (estendere allo stalking le misure di protezione della polizia e il dispositivo delle misure preventive di polizia, verificare le disposizioni penali)
- **rafforzare le competenze e collegare in rete gli attori** (sviluppare, collegare e condividere le conoscenze, coordinare le formazioni)
- **garantire l'informazione, la formazione e il perfezionamento dei professionisti** (favorire la consapevolezza nei confronti dello stalking e ampliare le competenze operative, sensibilizzare, formare e fornire gli strumenti di lavoro specifici contro lo stalking, rafforzare le competenze in materia di cyberstalking e garantire degli standard in materia d'indagine).
- **proteggere e sostenere le vittime** (garantire e far conoscere l'offerta di informazioni e consulenza a bassa soglia per tutte le vittime di stalking, integrare le conoscenze specifiche nell'attività di consulenza, estendere il mandato di prevenzione della polizia anche agli atti di stalking penalmente non rilevanti, proteggere più a lungo termine le vittime dello stalking commesso da ex partner e sensibilizzare i/le professionisti/e alla problematica dei minori coinvolti indirettamente)

⁸ L'allegato IV del rapporto di ricerca comprende un elenco del materiale e delle pubblicazioni disponibili in Svizzera.

- **garantire la protezione a lungo termine delle vittime e spingere gli/le stalker ad assumersi le proprie responsabilità**
(estendere il mandato della polizia all'intervento preventivo e alla spiegazione delle regole, favorire la presa di contatto proattiva dei soggetti pericolosi, integrare le conoscenze sullo stalking nelle consulenze destinate alle persone violente, assicurare approcci coordinati e interdisciplinari che coinvolgano i consultori per le vittime)
- **sensibilizzare ampiamente l'opinione pubblica** (favorire la consapevolezza nei confronti dello stalking e delle sue conseguenze e promuovere regole comportamentali anti-stalking attraverso campagne e interventi mediatici).

